REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 6101 DEL 11/04/2019

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA	Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO CACCIA E PESCA				LTURA DEL CIBO,	
PROPONENTE	Area: PIANIFICAZIONE AGRICOLA REGIONALE, GOVERNO DEL TERRITORIO E REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI				ERRITORIO E	
Prot. n.	del					
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:						
Approvazione delle l degli alberi di olivo r		il rilascio dell'autorizzazione Lazio.	alle attività di a	bbattimento, espianto, sp	postamento e sostituzione	
(SINTINI ANDREA)	(SII	ITINI ANDREA) (F. G	GENCHI)	(M. LASAGNA)		
L' ESTENSORE	IL RES	P. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE	RESPONSABILE	IL DIRETTORE REGIONALE		
ASSESSORATO	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E					
PROPONENTE	RISORSE 1	NATURALI		0	(Onorati Enrica) L'ASSESSORE	
DI CONCERTO						
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE						
COMMISSIONE C	ONSILIARE		VISTO PER	COPERTURA FINAN		
Data dell' esame:						
con osservazioni senza osservazioni						
SEGRETERIA DE	ELLA GIUN	ТА	Data di ricezione: 17/04/2019 prot. 241			
ISTRUTTORIA:						
					_	
IL:	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			IL DIRIGENTE COMPETENTE		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

OGGETTO: Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare gli art. 14, 14bis e 14ter che disciplinano le modalità di svolgimento delle Conferenze di Servizi;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (GU 30 agosto 1945 n. 104) "Divieto di abbattimento di alberi di olivo";

VISTA la Legge Regionale n.1 del 13 febbraio 2009 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura", con particolare riferimento all'articolo 3 "Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo";

VISTA la L.R. 38/99 che all'art. 52 prevede la redazione del P.A.R. (Piano Agricolo Regionale) per la disciplina delle zone omogenee "E" e rappresenta il Piano Regionale di Settore ai sensi della medesima L.R. 38/1999;

VISTA la D.G.R. n. 461 del 2 agosto 2018 con la quale sono stati individuati indirizzi e fornite le prime indicazioni programmatiche per la predisposizione della proposta di P.A.R.;

VISTA la Legge Regionale n.7 del 22 ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale";

PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 3 della Legge Regionale n.1 del 13 febbraio 2009, come modificato dal comma 4 dell'articolo 3 della Legge Regionale n.7 del 22 ottobre 2018, precisa che la direzione regionale competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi delle aree decentrate agricoltura e dei soggetti individuati dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche, nel cui territorio ricadono le piantagioni, rilascia, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, entro trenta giorni, su richiesta degli interessati, le autorizzazioni alle attività di espianto ed altro riguardanti gli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3 della medesima L.R. n.1/2009;

TENUTO CONTO dell'esito delle riunioni tenute dall'Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni con le Aree Decentrate Agricoltura (tenuta il 21 gennaio 2019, nonché formazione tenuta il 20 marzo) e con quelle afferenti ad altre direzioni regionali comunque a vario titolo coinvolte nel rilascio dei pareri, nulla-osta, permessi comunque denominati (tenuta il 30 gennaio 2019) nel corso delle quali sono stati illustrati i contenuti delle linee guida oggetto di approvazione con il presente atto deliberativo;

TENUTO CONTO dell'avvio delle procedure di concertazione, avvenuto con la riunione convocata dall'Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, tenuta il giorno 8 marzo 2019, alla quale sono stati invitati, oltre all'Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni, anche le principali organizzazioni di categoria operanti nel comparto agricolo a livello regionale e i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali degli agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati operanti sul territorio della Regione Lazio, nel corso della quale è stata illustrata e discussa la bozza delle linee guida oggetto di approvazione con il presente atto deliberativo;

VISTO il verbale redatto in esito all'avvio delle procedure di concertazione, trasmesso a mezzo email in data 18.03.2018 ai soggetti convocati alla predetta riunione dell'8 marzo 2019;

VISTO l'ulteriore contributo trasmesso dall'Organizzazione OP LATIUM, pervenuto

in data 11 aprile 2019, acquisito al protocollo regionale con il n. 287815, con il quale sono state proposte integrazioni alla bozza delle linee guida oggetto di approvazione con il presente atto deliberativo, riguardanti essenzialmente i limiti delle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo in termini di estensioni, di numero di piante e di percentuale del patrimonio olivicolo, anche con riferimento ad eventi calamitosi riconosciuti;

CONSIDERATO che, con successiva email in pari data, tali proposte d'integrazione sono state trasmesse alle associazioni ed enti coinvolti nel processo di concertazione per acquisirne eventuali ulteriori pareri e che non sono pervenute osservazioni contrarie o opposizioni al riguardo nei termini stabiliti;

RITENUTO, per quanto sopra, nelle more dell'approvazione del P.A.R. di cui all'art. 52 della L.R. 38/1999, di approvare le linee guida, contenute nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio da parte della direzione regionale competente in materia di agricoltura a fronte di istanza;

ATTESO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale,

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

di approvare le linee guida, contenute nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio da parte della direzione regionale competente in materia di agricoltura a fronte di istanza.

Sarà cura della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca approvare, in un momento successivo, tutta la ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure amministrative conseguenti alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle

attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio.

La presente Deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale web istituzionale.



ALLEGATO A

Linee guida per il rilascio di autorizzazione per le attività di abbattimento-espiantospostamento-sostituzione di alberi di olivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n.1 del 13 febbraio 2009 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" e s.m.i.

- a) Le autorizzazioni alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di ulivo sono da intendersi come comportanti la rimozione dell'apparato radicale, con esclusione quindi dei casi di taglio al ciocco o alle branche con fini di ricostituzione della chioma, i quali costituiscono invece ordinarie operazioni colturali.
- b) Nell'ambito del procedimento, laddove sull'area olivetata oggetto dell'istanza di attività non insistano vincoli tali da rendere necessaria l'acquisizione di più pareri -ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi- resi da diverse amministrazioni, propedeutici all'autorizzazione, ovvero intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, l'amministrazione procedente (Area Decentrata Agricoltura), attraverso il responsabile di procedimento incaricato, segue il dettato dell'art. 3 della L.R.1/2009; nella fattispecie quindi rilascia, in conformità alla citata legge n. 241/90, entro trenta giorni, l'autorizzazione o il parere (vedi successiva lettera f) alle attività riguardanti gli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della L.R. 1/2009.
- c) Nei casi in cui l'inquadramento vincolistico dell'area olivetata oggetto di istanza di attività generi la necessità di acquisire più pareri, resi da diverse amministrazioni, propedeutici all'autorizzazione, ovvero intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, l'Area Decentrata Agricoltura, attraverso il responsabile di procedimento incaricato, ai sensi degli articoli 14, comma 2 e 14bis, comma 1 della L.241/90, così come modificata dal Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (c.d. "Riforma Madia"), indice una Conferenza di Servizi decisoria la quale si svolge, fatte salve le eccezioni previste dalla norma, in forma semplificata e in modalità asincrona.
- d) La documentazione tecnico-amministrativa relativa all'istanza di autorizzazione viene resa disponibile su un box telematico dedicato, curato dall'amministrazione procedente e accessibile da tutte le amministrazioni coinvolte.
- e) La conferenza di servizi si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della L.241/90, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, e si conclude con l'adozione di una Determinazione Dirigenziale motivata di conclusione da parte dell'amministrazione procedente.
- f) Qualora l'autorizzazione rappresenti uno degli atti di assenso propedeutici, da acquisire per la conclusione di un altro procedimento (es. rilascio di Permesso di Costruire, titolo unico ex DPR 160/2010, approvazione opera pubblica o di pubblica utilità) in sede di Conferenza di servizi, l'amministrazione procedente rilascia il parere nell'ambito dei lavori della stessa.
- g) Le piante espiantate non possono essere cedute o vendute a ditte vivaistiche per la loro messa in commercio.

- h) La durata della autorizzazione rilasciata dall'Area Decentrata Agricoltura è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale che costituisce atto autorizzativo, fatti salvi i casi di parere rilasciato dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio nell'ambito di conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti.
- i) Nei casi in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi oggetto della autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all'ADA competente per territorio allegando alla stessa una copia dell'atto di proprietà e/o di possesso che attesti la regolare transazione di proprietà e/o possesso. L'ADA competente per territorio, accertata la regolarità della documentazione presentata, effettua la voltura della autorizzazione/parere con l'approvazione della Determinazione Dirigenziale di voltura della precedente autorizzazione.

l) Le attività sono consentite entro i seguenti limiti:

- non oltre 500 piante in ogni triennio solare anche quando le piante siano collocate su terreni non contigui e/o su diversi Comuni;
- in ogni caso non oltre i 5 (cinque) ettari di superficie complessiva per ogni triennio solare anche quando le superfici interessate siano collocate su terreni non contigui e/o su diversi Comuni.
- m) Detti limiti possono essere ampliati, al precipuo scopo di consentire comunque l'eventuale razionalizzazione degli impianti, solo nel caso di sostituzione di impianti di olivo estensivi con oliveti specializzati o intensivi, purché gli ettari su cui si estende l'oliveto specializzato o intensivo siano almeno pari a quelli oggetto di abbattimento/espianto. In tal caso, le attività sono consentite sino a 50% della superficie olivetata rilevabile dal fascicolo aziendale (anche quando le piante siano collocate su terreni non contigui e/o su diversi Comuni) sempre nel triennio solare. Tali limiti più ampi si applicano anche nello specifico caso in cui l'istanza sia presentata nell'ambito di un procedimento più ampio e complesso attivato dai Comuni e in esito a calamità naturali comunque riconosciute nei termini di Legge.
- n) È precisato, infine, che le attività aventi ad oggetto un numero massimo di 5 (cinque) piante d'olivo per biennio possono essere effettuate previo il solo invio all'ADA, nel cui territorio ricadono le piantagioni, di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dalla competente Direzione Regionale.